

TRIBUNALE DI MII ANO

LINEE GUIDA IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

Le linee guida sono state realizzate dal Gruppo di lavoro Volontaria Giurisdizione coordinato dal Tribunale di Milano e composto da Città Metropolitana di Milano, Comune di Milano, Asl Milano, Ordine dei Dottori commercialisti ed esperti contabili Milano, Ordine degli Avvocati di Milano, Consiglio Notarile di Milano

Città metropolitana di Milano Grafica e impaginazione: Barbara Forti, Ufficio grafico Stampa a cura del Centro stampa

Febbraio 2015

INDICE

	PREMESSA	/
1.1	Cos'è l'istituto dell'Amministrazione di Sostegno	7
1.2	Riferimenti normativi nazionali e regionali	8
1.3	Valutazione ed esame del bisogno	10
1.4	In quali casi si può chiedere la nomina	
	di un Amministratore di Sostegno	11
1.5	Casi tipici in cui la nomina di un amministratore	
	di sostegno non è necessaria	11
2	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL RICORSO	13
2.1	Chi può richiedere il provvedimento di nomina	
	dell'Amministratore di Sostegno	13
2.2	Competenza territoriale: qual è il Tribunale competente	
	per la presentazione del ricorso?	22
2.3	Contenuti minimi per la presentazione del ricorso	
	e relativi allegati	16
2.4	Accesso: dove si presenta il ricorso e dove si possono	
	ricevere informazioni	20
2.5	Assistenza di un difensore	21
3	PROCEDIMENTO DI NOMINA DELL'AMMINISTRATORE	
	DI SOSTEGNO: I PASSAGGI FONDAMENTALI	23
3.1	Procedimento di nomina ordinario	23
3.2	Procedimento per la nomina di un amministratore	
	di sostegno provvisorio	25
3.3	Modifica, revoca, sostituzione dell'Amministrazione di Sostegno	26
3.4	A che punto è la richiesta di apertura dell'Amministrazione	
	di sostegno?	27
3.5	Cosa fare per parlare con il giudice?	28
4	SCELTA E COMPITI DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO	29
4.1	Chi può essere nominato amministratore	29
4.2	Elenco degli amministratori di sostegno del Tribunale di Milano	30
4.3	Compiti e doveri dell'amministratore	31
4.4	Presentazione del rendiconto sulla situazione economica	
	e patrimoniale e relazione socio-sanitaria sulle condizioni	
	del beneficiario	33
4.5	Eventuale modalità di presentazione dei rimborsi ed equa	
	indennità degli amministratori	34

1. PREMESSA

1.1 COS'È L'ISTITUTO DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

L'Amministrazione di Sostegno è un istituto introdotto per la tutela di soggetti che, a causa di menomazioni o infermità, non sono parzialmente o totalmente in grado di badare ai propri interessi, in via temporanea o permanente. Questo istituto è stato introdotto nel nostro ordinamento con la legge n. 6 del 2004 (che ha modificato il Titolo XII - capo I del codice civile) con la finalità "di assicurare la migliore tutela, con la minore limitazione possibile della capacità di agire delle persone in tutto o in parte prive di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente" (art. 1).

L'istituto dell'Amministrazione di Sostegno si affianca agli istituti di tutela dell'interdizione¹ e dell'inabilitazione². Rispetto a questi ultimi, l'Amministrazione di Sostegno si pone come misura personalizzata di tutela che mira a conservare, per quanto possibile, la capacità di agire della persona, prevedendo una forma di supporto esclusivamente per le funzioni che la persona non può compiere autonomamente. Il soggetto beneficiario, pertanto, conserva la capacità di agire con le

precisazioni e le eccezioni indicate nel decreto del giudice tutelare. Il decreto di nomina infatti contiene precise indicazioni circa gli atti "che il beneficiario³ può compiere solo con l'assistenza dell'Amministratore di Sostegno" o di quelli che l'Amministratore di Sostegno "ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario ". L'Amministratore di Sostegno agisce sempre con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario (articolo 408 c.c.). Riassumendo, le principali innovazioni introdotte con questo istituto giuridico sono:

- Personalizzazione delle misure da applicare: la protezione viene calibrata sulle esigenze concrete ed attuali della persona.
- Conservazione della capacità di agire: il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza
- 1. Strumento previsto per le persone che si trovano in condizione di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi.
- 2. Strumento utilizzato in situazioni più lievi; comporta la nomina di un curatore delegato alle sole scelte riguardanti la straordinaria amministrazione dei propri interessi.
- 3. Articolo 3 L. 6/2004.

- esclusiva o l'assistenza necessaria dell'A.d.S. (art. 409 c.c.).
- Attenzione alla persona: la scelta dell'Amministratore di Sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario (art. 407 c.c.).

1.2 RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI E REGIONALI

LA NORMATIVA NAZIONALE

L'istituto dell'Amministrazione di Sostegno è stato introdotto nel nostro ordinamento giuridico con l'entrata in vigore della legge n. 6 del 9 gennaio 2004 "Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'Amministrazione di Sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, coordinamento e finali".

LA NORMATIVA REGIONALE LOMBARDA

Partendo dalle basi poste dalla legge 6/2004, la Regione Lombardia ha approvato la Legge Regionale n. 3 del 12 marzo 2008 con il fine di riorganizzare la rete dei servizi e degli interventi sociali e sociosanitari, definendo i compiti degli enti pubblici, delle istituzioni e del non profit. Le novità della normativa riguardano principalmente:

- il ruolo fondamentale della figura dell'Amministratore di Sostegno,
- il riconoscimento del ruolo del Terzo Settore,
- l'istituzione presso le ASL degli "Uffici per la protezione giuridica delle persone fragili", strutture finalizzate a promuovere e favorire i procedimenti di riconoscimento degli strumenti di tutela delle persone incapaci e di occuparsi di ogni altro aspetto della protezione giuridica.

Successivamente all'introduzione della Legge regionale 3/2008 sono state emanate alcune circolari attuative, tra cui:

- La Circolare n. 5 del 7 aprile 2008 che ha disposto l'individuazione dell'Ufficio per la protezione giuridica delle persone fragili all'interno dell'organizzazione del dipartimento ASSI (Attività Socio-Sanitarie Integrate) presso le ASL;
- La Circolare n. 9 del 27 giugno 2008 che ha definito gli indirizzi per la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento degli uffici.



La circolare ha indicato, tra i primi compiti di questi nuovi uffici di protezione giuridica, la possibilità di favorire e sviluppare rapporti con le organizzazioni del terzo settore per sviluppare una, o anche tutte, le azioni previste. Ha inoltre stabilito che le ASL ed i Comuni associati di un ambito territoriale possono decidere di organizzazione un unico ufficio per la protezione giuridica, avvalendosi della struttura all'interno della ASL.

 Linee d'indirizzo per la qualificazione e il rafforzamento del sistema di protezione giuridica delle persone fragili di cui alla DGR n. IX 4696 del 16/01/2013.

IL PROTOCOLLO DI INTESA PER LA COSTITUZIONE DEL "GRUPPO DI LAVORO VOLONTARIA GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE DI MILANO"

Nel 2014 il Tribunale di Milano insieme a Provincia di Milano, Comune di Milano, Comune di Cesano Boscone, ASL Milano, Ordine degli Avvocati di Milano, Consiglio Notarile di Milano, Ordine dei dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Milano ha siglato un Protocollo di Intesa con l'obiettivo di realizzare un tavolo permanente di coordinamento sulle attività di Volontaria Giurisdizione.

Gli aderenti al Protocollo intendono promuovere e supportare i progetti di innovazione e miglioramento dei servizi della giustizia nel territorio di competenza del Tribunale di Milano, condividendo la necessità di operare in sinergia per qualificare e semplificare l'accesso e la fruizione dei servizi della giustizia in quanto fattori determinanti per lo sviluppo economico e sociale del territorio, per la sicurezza dei cittadini, per la tutela e la salvaguardia dei diritti individuali, della famiglia, dei minori, dei soggetti svantaggiati.

Per questi motivi, con la partecipazione al tavolo di coordinamento i sottoscrittori hanno concordato di adottare un metodo comune per la definizione delle priorità, l'individuazione degli obiettivi e la realizzazione delle azioni di miglioramento necessarie alla migliore accessibilità e fruizione dei servizi in materia di Volontaria Giurisdizione. I primi progetti promossi dal Tavolo di lavoro sono stati: la costruzione di un elenco di Amministratori di Sostegno, lo sviluppo di procedure semplificate e qualificate di accesso alla Cancelleria Tutele, lo sviluppo di comunicazioni informatiche tra Tribunale e Comune di Milano, la diffusione ad ampio raggio delle informazioni in materia di

Amministrazioni di sostegno (di cui queste Linee guida rappresentano un importante tassello).

1.3 VALUTAZIONE ED ESAME DEL BISOGNO

Il bisogno del beneficiario viene valutato in due momenti:

- 1. Prima della presentazione del ricorso per la nomina di un Amministratore di Sostegno: come riportato nel paragrafo che segue, la valutazione del bisogno può essere effettuata a cura della ASL, delle aziende ospedaliere o dal Comune su richiesta degli assistiti, dei loro familiari o dei servizi pubblici o privati sanitari, socio sanitari e sociali che hanno in cura la persona fragile.
- 2. Durante l'esame diretto della persona nei cui confronti è stata richiesta la misura di protezione che il giudice tutelare deve condurre ai sensi dell'articolo 407 c.c.

Relativamente al primo punto, la legge 6/2004 prevede l'applicazione dell'istituto dell'Amministrazione di Sostegno solamente nei casi in cui sussistano fatti da renderla "opportuna". Al fine di evitare eccessi ed usi indiscriminati del ricorso a questo istituto, è consigliabile pertanto che venga effettuata un'accurata valutazione dell'opportunità di ricorrervi. In questo senso, la Regione Lombardia ha identificato la valutazione rispetto alla necessità di nominare l'Amministratore di Sostegno come una delle attività che ASL (UPG integrato dalle figure professionali necessarie), aziende ospedaliere e Comuni (Servizio di protezione giuridica integrato dalle figure professionali necessarie) possono svolgere in favore degli assistiti, le loro famiglie e i servizi pubblici o privati sanitari e sociali che hanno in cura la persona.

Il secondo punto si riferisce invece all'esame che viene condotto dal giudice tutelare a seguito della presentazione del ricorso per la nomina di un Amministratore di Sostegno della persona cui il procedimento si riferisce. Ai sensi dell'articolo 407 del codice civile, "il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova". In questo caso, obiettivo dell'esame è quello di comprendere quali siano gli effettivi e attuali bisogni del beneficiario,

^{4.} Linee di indirizzo sull'amministrazione di sostegno Approvate con delibera 4696 del 16 gennaio 2013.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge 6/2004, finalità della legge è quella di tutelate "le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente". Si può ricorrere all'intervento dell'Amministratore di Sostegno anche per fronteggiare incapacità totali o parziali derivanti da situazioni di grave disagio sociale, in un

contesto caratterizzato da mancanza di reti familiari e sociali. In particolare, il ricorso all'Amministrazione di Sostegno è consigliato quando il soggetto non sia in grado di utilizzare i normali strumenti di delega, come la delega/cointestazione sul conto corrente, procura

in termini di condizioni, esigenze, necessità di sostegno. Il giudice può anche discostarsi da tali richieste e aspirazioni quando, alla luce delle risultanze dell'esame della persona cui il procedimento si riferisce, sussistano divergenti ma prioritarie esigenze di protezione del soggetto debole. All'esame in genere partecipa anche il Pubblico Ministero; all'esito dell'esame si può procedere all'apertura dell'Am-

notarile, delega per la riscossione degli emolumenti.

1.4 IN QUALI CASI SI PUÒ CHIEDERE LA NOMINA DI UN AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

ministrazione di Sostegno.

Relativamente alla possibilità di richiedere un Amministratore di Sostegno in favore di un minore d'età, l'articolo 3 della legge 6/2004 prevede che "il decreto che riguarda un minore non emancipato può essere emesso solo nell'ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta". Pertanto, il ricorso per l'apertura di un'Amministrazione di Sostegno può essere proposto non appena il minore di età ha compiuto 17 anni. L'amministrazione, tuttavia, è esecutiva solo con il raggiungimento del diciottesimo anno di età.

1.5 CASITIPICI IN CUI LA NOMINA DI UN AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO NON È NECESSARIA

La nomina di un Amministratore di Sostegno NON serve quando:

• Il soggetto debole non deve compiere alcun atto giuridico (ad

- esempio: trattasi di soggetto privo di beni da amministrare, come beni immobili, titoli, società, capitali);
- Il soggetto debole è affiancato da una o più persone già provviste dei poteri necessari per agire nel suo interesse e nell'ambito delle necessità attuali (esempio: delega sul conto corrente, cointestazione, procura speciale ecc.);
- Il soggetto ha esclusivamente problemi di salute mentale e necessità di cura (es: malato psichiatrico con sussidio minimo mensile a carico dei Centri Psico-Sociali delle Aziende Ospedaliere): comunque, la nomina di un Amministratore di Sostegno non interferisce con l'eventuale applicazione di disposizioni di legge inderogabili sulla limitazione della libertà personale (es. trattamenti sanitari obbligatori);
- Il soggetto è un anziano o un disabile con nucleo familiare idoneo e protettivo;
- I problemi connessi al beneficiario attengono ad ambiti più propriamente assistenziali (es. inserimento dell'anziano in comunità o strutture terapeutiche; soluzioni abitative per soggetti privi di dimora, problematiche connesse all'abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti, e in sintesi situazioni di marcato disagio sociale) per i quali possono essere attivati i servizi socio-sanitari territoriali.

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO E CONSENSO INFORMATO ALLE OPERAZIONI PER ANZIANI O DISABILI:

Se si tratta di un intervento urgente ed indifferibile (perché se non si interviene tempestivamente la lesione o la menomazione dell'integrità psicofisica del soggetto incapace potrebbe diventare irreversibile o addirittura provocare il decesso; es: rottura del femore) i sanitari sono tenuti a intervenire immediatamente anche se il soggetto bisognoso di cure non è in condizione di prestare consenso informato.

Se invece l'intervento chirurgico è differibile, sarà opportuno chiedere la nomina, anche temporanea, di un Amministratore di Sostegno; l'amministratore potrà, effettuato ogni opportuno controllo e ogni altra valutazione, provvedere a prestare il consenso nell'interesse del beneficiario.

2 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL RICORSO

2.1 CHI PUÒ RICHIEDERE IL PROVVEDIMENTO DI NOMINA DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Il ricorso per la nomina di un Amministratore di Sostegno può essere presentato, ai sensi degli artt. 406 e 417 c.c., dai seguenti soggetti:

- dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore (ultra diciassettenne);
- · dal coniuge;
- · dalla persona stabilmente convivente;
- · dai parenti entro il quarto grado;
- · dagli affini entro il secondo grado;
- dal tutore o dal curatore (nel caso di persona già interdetta o inabilitata) congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione/ inabilitazione;
- dai responsabili dei servizi pubblici sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e nell'assistenza della persona: questi, se a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura di una Amministrazione di Sostegno, sono tenuti ad agire direttamente avanti il giudice tutelare proponendo ricorso, o comunque a darne notizia al pubblico ministero.
- dal Pubblico Ministero. La segnalazione al Pubblico Ministero può essere fatta da chiunque, inclusi i servizi di cura privati (es. Residenze Socio-Assistenziali). Il procedimento di nomina dell'Amministratore di Sostegno, in questo caso, non si attiva immediatamente, ma si avvierà solo su impulso del Pubblico Ministero allorché quest'ultimo ritenga opportuno procedere in base ai dati forniti dai servizi.

CHIPUÒ FARE UNA SEGNALAZIONE AL PUBBLICO MINISTERO?

È quanto mai opportuno che chiunque sia a conoscenza di situazioni di pericolo o rischio, anche se non legittimato a proporre il ricorso in proprio porti a conoscenza - con una semplice segnalazione - al Pubblico Ministero la sussistenza di eventuali situazioni di "debolezza", fragilità, isolamento, pregiudizio, circonvenzione ecc. di cui sono venuti a conoscenza; sarà poi il PM ad effettuare tutte le verifiche del caso ed eventualmente a proporre il ricorso.

Nella prospettiva futura di una situazione di incapacità, chiunque potrà inoltre designare la persona che vorrebbe avere quale futuro Amministratore di Sostegno con atto pubblico o scrittura privata autenticata.

PARENTI ED AFFINI: CHI SONO?

GRADO DI PARENTELA E AFFINITÀ	CHI SONO		
Parenti entro il primo grado	Genitori, Figli		
Parenti entro il secondo grado	Fratelli, Nonni, Nipoti (figli dei figli).		
Parenti entro il terzo grado	Bisnonni, Pronipoti (figli di un nipote in linea retta: figlio del figlio del figlio), Nipoti in linea collaterale (figli di un fratello o di una sorella), Zii (fratelli e sorelle dei genitori)		
Parenti entro il quarto grado	Primi Cugini (figli di un fratello o di una sorella dei genitori), Prozii (zii dei genitori: fratelli di uno dei nonni), Pronipoti in linea collaterale (figli dei figli dei fratelli)		
Affini di primo grado	Coniuge (marito, moglie)		
Affini di secondo grado	Suoceri, Generi, Nuore, Cognati e Cognate		

Ai sensi dell'articolo 3 della legge 6/2004, il giudice tutelare competente per il ricorso per la nomina di un Amministratore di Sostegno è quello del luogo in cui il beneficiario ha la residenza anagrafica o il domicilio.

Ove non coincidenti, sulla residenza anagrafica prevale il luogo di effettivo domicilio (ad esempio nel caso in cui il beneficiario sia stabilmente inserito in struttura residenziale di cura).

Si ricorda a questo proposto che, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, i Comuni che rientrano sotto la competenza territoriale del Tribunale ordinario di Milano sono:

LA COMPETENZA TERRITORIALE DEL TRIBUNALE DI MILANO

Arese, Arluno, Assago, Baranzate, Bareggio, Basiano, Basiglio, Bellinzago Lombardo, Bernate Ticino, Boffalora sopra Ticino, Bollate, Bresso, Buccinasco, Bussero, Cambiago, Casorezzo, Cassano d'Adda, Cassina de' Pecchi, Cernusco sul Naviglio, Cesano Boscone, Cesate, Corbetta, Cormano, Cornaredo, Corsico, Cuggiono, Cusago, Garbagnate Milanese, Gessate, Gorgonzola, Grezzago, Inveruno, Inzago, Lainate, Limbiate, Liscate, Magenta, Marcallo con Casone, Masate, Melzo, Mesero, Milano, Nerviano, Novate Milanese, Opera, Ossona, Pantigliate, Pero, Peschiera Borromeo, Pessano con Bornago, Pieve Emanuele, Pioltello, Pogliano Milanese, Pozzo d'Adda, Pozzuolo Martesana, Pregnana Milanese, Rho, Rodano, Rozzano, San Donato Milanese, Santo Stefano Ticino, Sedriano, Segrate, Senago, Settala, Settimo Milanese, Trezzano Rosa, Trezzano sul Naviglio, Trezzo sull'Adda, Truccazzano, Vanzago, Vaprio d'Adda, Vignate, Vittuone.

NOTA BENE

Se il beneficiario ha residenza o domicilio abituale in uno di questi comuni, il giudice tutelare competente è quello del Tribunale di Milano.

Per sapere qual è il Tribunale competente di comuni diversi dai precedenti, consultare la pagina Giustizia Map del Ministero della Giustizia: www.qiustizia.it/qiustizia/it

2.3 CONTENUTI MINIMI PER LA PRESENTAZIONE DEL RICORSO E RELATIVI ALLEGATI

INFORMAZIONI DI BASE

Informazioni di base per l'accesso a tutti i servizi del Tribunale di Milano sono contenute nella Guida ai servizi del Tribunale di Milano, all'indirizzo web: www.tribunale.milano.it

La Guida ai servizi del Tribunale di Milano contiene informazioni pratiche per la presentazione del ricorso di Amministrazione di Sostegno e per molti altri procedimenti di competenza del Tribunale.

MODULISTICA

Sempre sul sito web sono scaricabili tutti i moduli per l'apertura dell'Amministrazione di Sostegno e per ogni successiva richiesta all'indirizzo: www.tribunale.milano.it

OUANTO COSTA

Per attivare il procedimento non è necessario ricorrere ad un difensore (salvo casi molto specifici: cfr. par. 3.4). È inoltre un procedimento esente da contributo unificato e spese di registrazione atti.

I costi da sostenere sono relativi alla marca da bollo di \in 27 per il deposito del ricorso; i costi di notifica, che deve essere fatta a cura del ricorrente al beneficiando; i costi ordinari delle raccomandate per notificare il decreto di fissazione dell'udienza a tutti i parenti; 30 a titolo di deposito per la notifica del decreto di fissazione dell'udienza, a cura dell'ufficiale giudiziario; costi per eventuali copie conformi del decreto di nomina dell'amministratore e del verbale di giuramento, pari a \in 11,6 ogni 4 pagine.

CONTENUTI MINIMI DEL RICORSO PER LA NOMINA DI UN AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Il ricorso per la nomina di un Amministratore di Sostegno deve contenere, ai sensi dell'art. 407 c.c., le seguenti informazioni essenziali

che saranno utilizzate dal giudice per la decisione:

- 1. Le generalità del ricorrente (colui che presenta il ricorso): nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, recapito telefonico e rapporto di parentela con il beneficiario.
- 2. Le generalità del beneficiario per il quale si richiede l'Amministrazione di Sostegno: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, residenza anagrafica, domicilio abituale (luogo in cui il beneficiario ha la sede stabile dei suoi affari ed interessi, qualora diverso dalla residenza: art. 43 cc).

NOTA BENE

Dati corretti sono molto importanti per consentire una esatta identificazione della persona ed evitare errori, che rischiano di dilatare i tempi processuali.

- 3. La ragione per cui si richiede la nomina dell'Amministratore di Sostegno: specificare sia la situazione clinica/sanitaria come documentata nei certificati allegati. In particolare se può ritenersi che la persona sia:
 - · Affetto da demenza senile (specificare il tipo: es. Alzheimer),
 - Affetto da disabilità psichica o fisica,
 - Affetto da disturbo mentale/patologia psichiatrica,
 - Non autosufficiente a causa di... (specificare),
 - In stato di dipendenza patologica da alcol, sostanze stupefacenti, giochi o scommesse (ludopatie) tale da menomare la capacità di autogestione del soggetto,
 - Altre situazioni (specificare).
- 4. Gli atti di carattere negoziale o comunque di rilevanza giuridica che il soggetto non può compiere in maniera autonoma e che ha concreta e attuale necessità di compiere.
- 5. Il nominativo e il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.

NOTA BENE

è importante che ciascun familiare o affine sia informato della possibilità che la persona sia sottoposta ad Amministrazione di Sostegno e possa

di conseguenza presentare le proprie ragioni a sostegno o contro tale iniziativa

- 6. I fatti o gli eventi che evidenziano l'opportunità della misura di protezione giuridica, ad esempio:
 - mancanza di una rete familiare e/o sociale;
 - conflittualità in famiglia che renda difficoltoso il sostegno del beneficiario e che arrechi reale nocumento allo stesso;
 - comportamenti contrari agli interessi stessi del beneficiario (ad esempio: in data... il beneficiario elargiva una donazione ad uno sconosciuto/sottoscriveva un finanziamento per un bene poi non consegnato/consumava in un solo giorno la pensione mensile; dimenticava di versare il costo di alcune bollette e rimaneva senza il servizio; ecc.).
- 7. La situazione lavorativa e patrimoniale del beneficiario: specificare se il beneficiario è titolare di uno stipendio/pensione, di conti o depositi in banca o alle poste, se è proprietario di immobili o beni mobili preziosi (quadri, gioielli...) ed indicare le spese mensili necessarie per il mantenimento della persona e dei suoi beni.
- 8. Dati anagrafici della persona ritenuta idonea a svolgere l'incarico di Amministratore di Sostegno (nome, cognome, codice fiscale, indirizzo e recapiti; rapporti con il beneficiario).
- 9. Altre informazioni utili ai fini della richiesta:
 - Il beneficiario è in grado di comprendere?
 - Il beneficiario è in grado di comunicare?
 - Il beneficiario è assolutamente intrasportabile in Tribunale?

NOTA BENE

La intrasportabilità per essere assoluta presuppone che il malato sia collegato ad apparecchiature medicali indispensabili per la terapia in atto e che egli non possa essere condotto nemmeno in autoambulanza: il sanitario che certifica la inamovibilità deve perciò escludere che il trasferimento possa avvenire anche a mezzo di autoambulanza. I pazienti gravi potranno essere esaminati all'interno del veicolo, nel parcheggio situato nel cortile del Tribunale. L'ingresso è da via Freguglia.

ALLEGATI FONDAMENTALL

I documenti da allegare al ricorso sono:

- Estratto per copia integrale dell'atto di nascita, da richiedere al Comune di nascita del beneficiario dell'Amministrazione di Sostegno;
- 2. Certificato di stato di famiglia rilasciato dal Comune;
- 3. Copia di documento di identità di: ricorrente, beneficiario e (dove indicato) Amministratore di Sostegno proposto;
- 4. Certificato del medico curante attestante la condizione psicofisica del soggetto;
- 5. Se possibile, dichiarazioni di assenso sottoscritte dai parenti prossimi, con copia dei documenti di identità;
- Certificato medico specifico nei casi di assoluta intrasportabilità del beneficiario di raggiungere il Palazzo di Giustizia, neppure in ambulanza⁵;
- 7. Documentazione relativa alla situazione patrimoniale: estratti conto, titoli, visure, stipendi ecc.;
- 8. Carichi pendenti e certificato penale della persona indicata come Amministratore di Sostegno;
- 9. Altri eventuali documenti utili.

2.4 ACCESSO: DOVE SI PRESENTA IL RICORSO E DOVE SI POSSONO RICEVERE INFORMAZIONI

Presentazione del ricorso. Il ricorso deve essere presentato presso la cancelleria del Giudice Tutelare del luogo di residenza o di stabile domicilio del beneficiario (vedi anche: par. 2.2 per la competenza territoriale del Tribunale).

Nel caso di Milano il ricorso va depositato presso:

DOVE SI PRESENTA IL RICORSO PER APRIRE UN'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO?

DOVE	Palazzo di Giustizia - Sezione IX Tutele, 1º piano lato San Barnaba, stanza 261
ORARIO DI APERTURA	Da lunedì a venerdì: 9.00-13.00, sabato 9.00-13.00 atti urgenti (orario di erogazione dei numeri dalle ore 8.45 alle ore 12.30)
CONTATTI	Web page "come fare per" del Tribunale di Milano: www.tribunale.milano.it

DOVE RICEVERE INFORMAZIONI?

URP UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	Palazzo di Giustizia, Atrio Corso di Porta Vittoria Da lunedì a venerdì: 08.45-13.00, chiuso il sabato Tel. 02.54331 Atrio del Palazzo di Giustizia		
UFFICIO TUTELE DEL COMUNE DI MILANO	Palazzo di Giustizia, Corridoio tutele, 1° piano lato San Barnaba		
ASL MILANO	Ufficio Protezione Giuridica (svolge la funzione di informazione e sensibilizzazione, consulenza, anche tramite i Punti di Prossimità dislocati sul territorio). È possibile richiedere informazioni alla mail: protezionegiuridica@asl.milano.it		

2.5 ASSISTENZA DI UN DIFENSORE

Il Tribunale di Milano segue l'orientamento giurisprudenziale che ritiene che NON vi sia necessità di avvalersi dell'assistenza di un legale, essendo dunque la difesa tecnica solo facoltativa.

Nel caso in cui si decida di ricorrere all'assistenza di un legale, il beneficiario potrà usufruire del patrocinio a spese dello Stato solo nel caso in cui l'assistenza tecnica sia indispensabile, come meglio specificato nel box relativo alla sentenza della Corte costituzionale, di seguito riportato.

Corte di cassazione, sez. I Civile, sentenza 20 marzo 2013, 6861 pres. Luccioli - est. San Giorgio:

(...) ha richiamato la sentenza n. 25366 del 2006, in cui la Corte ha affermato il principio di diritto secondo cui il procedimento per la nomina dell'Amministratore di Sostegno, il quale si distingue, per natura, struttura e funzione, dalle procedure di interdizione e di inabilitazione, non richiede il ministero del difensore nelle ipotesi, da ritenere corrispondenti al modello legale tipico, in cui l'emanando provvedimento debba limitarsi come nella specie, ad individuare specificamente i singoli atti, o categorie di atti, in relazione ai quali si richiede l'intervento dell'amministratore; necessitando, per contro, della difesa tecnica ogni qualvolta il decreto che il giudice ritenga di emettere, sia o non corrispondente alla richiesta dell'interessato, incida sui diritti fondamentali della persona, attraverso la previsione di effetti, limitazioni o decadenze, analoghi a quelli previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, per ciò stesso incontrando il limite del rispetto dei principi costituzionali in materia di diritto di difesa e del contraddittorio.

In tal caso, si potrà essere ammessi al gratuito patrocinio se il reddito annuo imponibile non è superiore a \in 11.369,24. Se l'interessato vive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.

LA DOMANDA DI AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO DEVE ESSERE PRESENTATA PRESSO:

Sportello Informativo per il Patrocinio a Spese dello Stato dell'Ordine degli Avvocati di Milano, locali adiacenti al salone della 1ª Corte d'Assise - Aula Magna, al 1° piano Palazzo di Giustizia, via Freguglia, 1 - 20122 Milano Orario: lunedì, mercoledì, venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 13.00.

Il Giudice del merito può sempre procedere alla revoca dell'ammissione al beneficio quando accerti l'insussistenza dei requisiti, originaria o sopravvenuta.

3 - PROCEDIMENTO DI NOMINA DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO: I PASSAGGI FONDAMENTALI

3.1 PROCEDIMENTO DI NOMINA ORDINARIO

DEPOSITO DEL RICORSO

Per richiedere la nomina di un Amministratore di Sostegno è necessario depositare un ricorso presso la Cancelleria del Giudice Tutelare dove il beneficiario ha la propria residenza e/o domicilio, corredata con una marca da bollo da € 27,00 per diritti forfetizzati di notifica. Il deposito del ricorso indica la richiesta di apertura di un'Amministrazione di Sostegno per un preciso beneficiario; contestualmente il ricorrente può indicare la persona (se esistente) che si ritiene più idonea per svolgere l'incarico di Amministratore di Sostegno del beneficiario. Il ricorrente può indicare se stesso come Amministratore di Sostegno.

DESIGNAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE

Dopo la presentazione del ricorso in cancelleria il procedimento verrà assegnato ad un giudice tutelare secondo criteri predeterminati. Il nominativo del Giudice Tutelare viene comunicato dall'operatore di cancelleria al ricorrente che deposita il ricorso. In ogni caso, consultando il Portale servizi telematici è possibile conoscere il nome del giudice designato (basta avere il numero di ruolo del ricorso).

FISSAZIONE DELL'UDIENZA

Il Giudice Tutelare fissa con decreto il giorno e l'ora dell'udienza. Una volta fissata l'udienza, il soggetto che ha proposto il ricorso (il ricorrente) dovrà poi notificare una copia conforme del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza alla persona che dovrà beneficiare dell'Amministrazione di Sostegno.

La Cancelleria rilascerà due copie autentiche del ricorso e del decreto di fissazione udienza, previo pagamento delle marche da bollo. Le stesse copie andranno presentate a cura del ricorrente o di un suo delegato all'Ufficiale Giudiziario, che provvederà a notificarle al beneficiando. Inoltre, viene consegnata al ricorrente una ulteriore copia libera del decreto di fissazione.

Le comunicazioni ai parenti possono essere eseguite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e non occorre per costoro la notifica a mezzo Ufficiale Giudiziario.

Il giorno dell'udienza sarà cura del ricorrente esibire al Giudice Tutelare la prova dell'avvenuta notifica al beneficiando e delle comunicazioni effettuate ai parenti entro il 4° grado, agli affini entro il secondo grado, e agli stabili conviventi, indicate nel ricorso.

UDIEN7A

All'udienza nella data indicata dal giudice dovranno comparire:

- La persona che chiede la nomina dell'Amministrazione di Sostegno (il richiedente);
- Il beneficiario dell'Amministrazione di Sostegno (salvo casi di assoluta intrasportabilità documentata in sede di ricorso);

NOTA BENE

Potranno recarsi all'udienza anche i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado e lo stabile convivente, che in alternativa potranno far pervenire, tramite il ricorrente, la propria dichiarazione di non opposizione alla procedura. Il giudice potrà sentire anche altre persone in grado di riferire fatti rilevanti ai fini del procedimento (es: medici, assistenti sociali, ecc.): queste, però, verranno sentite solo se il giudice lo riterrà opportuno.

Nel corso dell'udienza il giudice esaminerà in primo luogo il beneficiario, e sentirà il ricorrente e i familiari del beneficiario presenti in aula. Il giudice al contempo verificherà la disponibilità e l'idoneità di eventuali parenti o di altri soggetti a rivestire l'incarico di Amministratore di Sostegno.

NOMINA DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Una volta acquisito il necessario parere da parte del Pubblico Ministero (che generalmente partecipa all'udienza di esame del beneficiario), il giudice, laddove ritenga di accogliere la domanda, emetterà il decreto di nomina dell'Amministratore di Sostegno.

- la durata dell'incarico dell'amministratore che può essere determinata o indeterminata;
- l'oggetto dell'incarico, dovendosi precisare gli atti che l'amministratore può compiere in rappresentanza del beneficiario;
- gli atti che invece il beneficiario può compiere personalmente ma con l'assistenza necessaria dell'amministratore:
- i limiti delle spese che l'amministratore può sostenere;
- la periodicità con cui l'amministratore deve riferire al giudice (rendiconto).

GIURAMENTO DEL L'AMMINISTRATORE

Il provvedimento viene comunicato direttamente all'Amministratore di Sostegno, il quale verrà successivamente convocato per prestare giuramento allo svolgimento dell'incarico.

L'incarico avrà inizio effettivo a partire dal giorno del giuramento.

Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'Amministratore di Sostegno.

Il decreto di apertura dell'Amministrazione di Sostegno verrà annotato nell'apposito registro informatico delle Amministrazioni di Sostegno del Tribunale.

Entro dieci giorni, il decreto di apertura verrà comunicato dal Tribunale all'Ufficiale dello Stato Civile che provvederà all'annotazione a margine dell'atto di nascita del beneficiario. Il decreto verrà iscritto inoltre nel casellario giudiziale.

3.2 PROCEDIMENTO PER LA NOMINA DI UN AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO PROVVISORIO

Ai sensi dell'articolo 405 c.c., nei casi di necessità e urgenza (che dovranno essere segnalati direttamente nel ricorso e debitamente motivati specificando, ad esempio, quali atti pregiudizievoli stiano per essere compiuti dalla persona incapace; oppure quali operazioni necessarie ed indifferibili occorre, viceversa, compiere subito al fine di tutelare gli interessi della persona invalida, la quale non è in grado di provvedere autonomamente) il giudice tutelare potrà nominare

un Amministratore provvisorio direttamente con il provvedimento di fissazione dell'udienza.

In questo caso il soggetto nominato presterà immediatamente giuramento e potrà iniziare ad assolvere il compito assegnatogli prima della conclusione dell'intero procedimento. Al termine di esso l'Amministratore potrà essere confermato in via definitiva oppure sostituito da persona ritenuta più idonea.

Sarà discrezione del giudice tutelare decidere sull'eventuale nomina di un Amministratore di Sostegno provvisorio in considerazione dell'effettiva urgenza. Inoltre, a prescindere dalla nomina di un Amministratore di Sostegno, nelle more della procedura il giudice potrà emettere in via urgente tutti i provvedimenti opportuni per la conservazione del patrimonio e la cura della persona del beneficiario.

3.3 MODIFICA, REVOCA, SOSTITUZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO PUÒ ESSERE MODIFICATA?

Il decreto che dispone l'Amministrazione di Sostegno e delimita i poteri dell'Amministratore può sempre essere modificato per esigenze che si manifestino nel corso della vita del soggetto interessato.

L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO PIJÒ ESSERE REVOCATA?

In base all'articolo 413 del codice civile, l'Amministrazione di Sostegno può essere revocata qualora vengano meno i presupposti che l'hanno resa necessaria. In questi casi deve essere rivolta istanza motivata al giudice tutelare da parte dei medesimi soggetti legittimati a proporre il ricorso.

L'AMMINISTRATORE PUÒ ESSERE ESONERATO?

Il giudice tutelare può sempre esonerare l'amministratore, su sua specifica istanza, qualora l'esercizio di esso sia al tutore soverchiamente gravoso e vi sia altra persona in grado di sostituirlo.

L'AMMINISTRATORE PUÒ ESSERE RIMOSSO?

Il giudice tutelare può rimuovere l'amministratore che si sia reso colpevole di negligenza o abbia abusato dei suoi poteri, o si sia

77

dimostrato inetto nell'adempimento di essi, o sia divenuto immeritevole dell'ufficio per atti anche estranei alla tutela, ovvero sia divenuto insolvente

L'AMMINISTRATORE PUÒ ESSERE SOSTITUITO?

La sostituzione può avvenire previa istanza motivata da parte dei medesimi soggetti legittimati a proporre il ricorso, per ragioni di opportunità, ad esempio qualora il Giudice riscontri una evidente difficoltà di relazione tra amministratore ed amministrato tale da rendere difficile il compito da parte dell'amministratore.

SI PUÒ FARE RECLAMO CONTRO LA DECISIONE DI NOMINA O RIGETTO?

Sì, il decreto definitivo di nomina o di rigetto è reclamabile nel termine di giorni 10 dalla comunicazione del decreto innanzi alla Corte di Appello di Milano. In questo caso, per procedere è indispensabile il patrocinio legale.

3.4 A CHE PUNTO È LA RICHIESTA DI APERTURA DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO?

È possibile ottenere informazioni dettagliate sullo stato di avanzamento del procedimento senza recarsi in cancelleria.

Accedendo al Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia è possibile verificare lo stato di avanzamento del proprio procedimento. A questo fine è necessario collegarsi al sito:

http://pst.giustizia.it

e, dopo aver selezionato dal menù a tendina i riferimenti del Tribunale Ordinario di Milano e del registro della volontaria giurisdizione, verranno richiesti i dati relativi al proprio procedimento.

In particolare, è possibile effettuare la ricerca sulla base del:

- Ruolo generale. In questo caso è richiesto il numero e l'anno del procedimento.
- Data iscrizione a ruolo, dove vengono richiesti la data, il tipo di rito e il nome e cognome del giudice che procede.
- Data prossima udienza. Nel caso si sia a conoscenza della data in cui è fissata l'udienza, è possibile effettuare la ricerca in base a questo dato ed ai riferimenti del giudice che procede.

La schermata del sito è riportata nella figura seguente:



Una volta inseriti i dati richiesti ed effettuata la ricerca, comparirà lo storico del procedimento che riporterà tutti i passaggi che sono stati effettuati per la trattazione del fascicolo e fornirà indicazioni circa lo stato del procedimento (definito, non definito ecc.).

Grazie a questo servizio, che viene aggiornato in tempo reale, sarà ad esempio possibile sapere se le copie di un atto sono disponibili per il ritiro presso la cancelleria della volontaria giurisdizione o, ancora, quando è necessario presentarsi presso il Tribunale per il deposito di determinate istanze.

3.5 COSA FARE PER PARLARE CON IL GIUDICE?

Deve essere presentata un'istanza scritta alla cancelleria del giudice con cui si intende avere un colloquio.

4 - SCELTA E COMPITI DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

4.1 CHI PUÒ ESSERE NOMINATO AMMINISTRATORE

La scelta dell'Amministratore di Sostegno spetta al Giudice Tutelare e va fatta con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi del beneficiario.

Il beneficiario ove capace può segnalare il nominativo della persona che gradirebbe come Amministratore di Sostegno; questa verrà quindi nominata dal giudice a meno che non sussistano ragioni di opportunità che inducano il giudice a decidere in modo difforme dalle richieste del beneficiario. In mancanza di una designazione attuale o di precedenti indicazioni da parte del beneficiario (tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata) il Giudice nominerà in via preferenziale ove possibile quale Amministratore di Sostegno:

- Il coniuge (purché non legalmente separato);
- · La persona stabilmente convivente;
- Il genitore;
- Il figlio;
- Il fratello o la sorella;
- Il parente entro il quarto grado.
- Il soggetto designato dal genitore con testamento, atto pubblico, scrittura privata autenticata.

Ai sensi dell'articolo 408 del c.c., qualora il giudice non ritenga opportuno che la scelta dell'Amministratore di Sostegno ricada su uno di questi soggetti, può affidare l'incarico ad un'altra persona ritenuta più idonea (si veda dopo: Elenco degli amministratori di sostegno del Tribunale di Milano).

Il Giudice può infine designare quale Amministratore di Sostegno una persona giuridica pubblica (Provincia, Comune o altro Ente Pubblico), privata (Associazione, Cooperativa sociale o Fondazione) ovvero un'associazione non riconosciuta. In questi casi le funzioni dell'Amministratore di Sostegno verranno svolte dal legale rappresentante dell'Ente o da un suo delegato. Può inoltre nominare un

privato cittadino volontario preferibilmente iscritto all'Elenco degli Amministratori di Sostegno (vedi sotto).

Non possono svolgere incarico di Amministratore di Sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.

4.2 ELENCO DEGLI AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO DEL TRIBUNALE DI MILANO

Il Tribunale di Milano ha attivato un Elenco degli Amministratori di Sostegno cui il giudice può ricorrere al fine di selezionare un soggetto adeguato a svolgere l'incarico di Amministratore, quando non presente un familiare o altra persona adeguata a svolgere tale compito. L'Elenco degli amministratori di Sostegno è composto di due sezioni:

- Una sezione di Amministratori iscritti ad un ordine professionale (soggetti che svolgono attività professionale in qualità di avvocati, notai, commercialisti e che posseggono peculiari competenze relative all'Amministrazione di Sostegno; tali soggetti sono stati vagliati dagli ordini professionali di competenza prima dell'iscrizione all'elenco degli Amministratori di sostegno),
- Una sezione di Amministratori volontari (soggetti appartenenti al Terzo Settore, o privati che si rendono disponibili a svolgere tale compito e che a questo fine hanno sostenuto specifici corsi di formazione. L'esame dei nominativi prima dell'inserimento in Elenco è effettuato dall'ASL).

L'Elenco degli Amministratori di Sostegno è stato promosso dal Tribunale di Milano in collaborazione con i principali partner del Circondario: Città metropolitana di Milano, Comuni, ASL, Ordine degli Avvocati, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano, Consiglio notarile di Milano. L'Elenco degli amministratori di sostegno è gestito dal Tribunale di Milano (Ufficio del dirigente).

Un'apposita commissione si riunisce periodicamente per l'aggiornamento dell'Elenco degli Amministratori, verificando eventuali situazioni di criticità che possono essere segnalate all'indirizzo:

dirigenza.tribunale.milano@giustizia.it.

I compiti/doveri dell'Amministratore di Sostegno sono stabiliti nel decreto di nomina del giudice tutelare, nonché nei successivi provvedimenti del giudice che intervengono - secondo le esigenze della persona - ad aggiornare il raggio della misura di protezione. In particolare:

- Il beneficiario conserva le piene capacità di agire per determinati atti indicati nel decreto e per gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana (art. 409 c.c.).
- Per compiere invece altri atti, indicati in decreto, il beneficiario potrà essere assistito dall'Amministratore, senza essere in ogni caso sostituito. In questi casi l'atto si perfeziona solo con l'intervento sia del beneficiario sia dell'Amministrazione di Sostegno.
- Ci potranno poi essere altri atti, indicati in decreto, che il beneficiario non può compiere e per i quali verrà invece sostituito dall'Amministratore di Sostegno. In questi casi, il beneficiario non potrà quindi compiere l'operazione, poiché a provvedervi sarà necessariamente e soltanto l'Amministratore di Sostegno.
- Per il compimento degli atti giuridici più importanti (c.d. atti "di straordinaria amministrazione") l'Amministratore di Sostegno dovrà preliminarmente essere autorizzato dal giudice tutelare (articolo 411 c.c.).

ESEMPIO DI ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE PER I QUALI OCCORRE SEMPRE L'AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE:

- Acquistare beni, tranne i mobili necessari per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio;
- Riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, assumere obbligazioni;
- Accettare eredità o rinunciarvi, accettare donazioni o legati;
- Fare contratti di locazione d'immobili di durata superiore ai nove anni;
- Promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi

Nonché per:

- Alienare beni, eccettuati frutti e mobili soggetti a facile deterioramento;
- Stabilire il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo;
- · Costituire pegni o ipoteche;
- Procedere a divisione o promuovere i relativi giudizi;
- Fare compromessi e transazioni o accettare concordati.

NOTA BENE

Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli possono essere annullati entro cinque anni dal loro compimento, su istanza dell'amministratore, del beneficiario, o dei suoi eredi o aventi causa.

DOVERI DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

L'Amministratore di Sostegno deve:

- Presentare giuramento al momento del conferimento dell'incarico, che determina l'assunzione della qualifica di pubblico ufficiale,
- Svolgere l'incarico con diligenza del buon padre di famiglia,
- Presentare al giudice tutelare l'inventario dei beni dell'amministrato entro 60 giorni dalla nomina,

- Rispettare le aspirazioni e i bisogni del beneficiario,
- Informare preliminarmente il beneficiario circa gli atti da compiere,
- Informare il Giudice Tutelare in caso di dissenso con il beneficiario,
- Chiedere al giudice tutelare le autorizzazioni preventive per atti straordinari ovvero per atti che esulino dal suo incarico,
- Presentare alle scadenze fissate nel decreto un rendiconto patrimoniale e una relazione sulle condizioni di vita del beneficiario.
 Questi documenti vanno depositati presso l'URP del Palazzo di Giustizia, senza alcuna marca da bollo.

4.4 PRESENTAZIONE DEL RENDICONTO SULLA SITUAZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE E RELAZIONE SOCIO-SANITARIA SULLE CONDIZIONI DEL BENEFICIARIO

L'Amministratore di Sostegno deve redigere periodicamente durante l'incarico (la periodicità è stabilita dal giudice nel decreto di nomina dell'Amministratore di Sostegno, in genere con cadenza annuale) un rendiconto sulla situazione economica e patrimoniale ed una correlata relazione sulla condizione sociale, sanitaria e familiare del beneficiario.

L'amministratore deve sottoscrivere il rendiconto annuale e gli allegati e depositarlo entro un anno dalla data del giuramento presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Palazzo di Giustizia, ubicato nell'atrio di Corso di Porta Vittoria.

Il deposito di questa documentazione è obbligo specifico, la cui mancanza può dare origine a responsabilità personale, ed a rimozione immediata dall'ufficio di Amministratore di Sostegno.

Il modello per la presentazione del rendiconto annuale presso il Tribunale di Milano è reperibile al seguente link:

www.tribunale.milano.it

4.5 EVENTUALE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI RIMBORSI ED EQUA INDENNITÀ DEGLI AMMINISTRATORI

L'incarico di Amministratore di Sostegno è gratuito e non prevede quindi alcuna retribuzione.

Qualora nell'esecuzione del proprio incarico abbia anticipato delle spese per conto del beneficiario (es. marche da bollo) o ne abbia sostenute per la cura delle relative esigenze (es. spese di carburante), l'Amministratore di Sostegno può proporre istanza di rimborso al Giudice Tutelare.

Nell'istanza (che potrà essere presentata anche contestualmente al deposito del rendiconto annuale) dovranno essere illustrate e documentate le ragioni per cui si richiede il rimborso.

Inoltre, l'Amministratore di Sostegno che non sia un parente o un ente istituzionale potrà chiedere al giudice, contestualmente al deposito del rendiconto, la liquidazione di un'equa indennità ex art. 379 c.c.

ISTITUZIONI ADERENTI AL GRUPPO DI LAVORO VOLONTARIA GIURISDIZIONE PROMOSSO DAL TRIBUNALE DI MILANO













www.cittametropolitana.mi.it